



**QUESTURA DI MILANO**

**REGOLAMENTO DI SERVIZIO  
DEGLI ISTITUTI DI  
VIGILANZA PRIVATA  
OPERANTI IN MILANO E PROVINCIA**

**Milano, 26 aprile 2005**

# INDICE

## Capo I Norme Generali

Articolo 1	-Compiti	Pag. 4
Articolo 2	- Assunzione e immissione in servizio	Pag. 6
Articolo 3	- Formazione professionale	Pag. 7
Articolo 4	- Aggiornamento professionale	Pag. 8

## Capo II Servizi

Articolo 5	- Disposizioni di servizio	Pag. 9
Articolo 6	- Dotazioni	Pag. 9
Articolo 7	-Controlli	Pag. 10
Articolo 8	- Centrale operativa	Pag. 10
Articolo 9	- Tipologia dei servizi	Pag. 11
Articolo 10	- Servizio a mezzo piantonamento	Pag. 12
Articolo 11	- Servizi di vigilanza fissa antirapina	Pag. 12
Articolo 12	- Servizi con impiego di unità cinefile	Pag. 14
Articolo 13	- Servizi di vigilanza in ambito aeroportuale	Pag. 15
Articolo 14	- Servizio di vigilanza saltuaria di zona	Pag. 15
Articolo 15	- Servizio di teleallarme	Pag. 16
Articolo 16	- Gestione comune di centrale operativa	Pag. 16
Articolo 17	- Servizi di antitaccheggio	Pag. 17
Articolo 18	- Cavaeu dell'istituto di vigilanza	Pag. 17
Articolo 19	- Trasporto valori	Pag. <sup>17</sup>
Articolo 20	- Trasporto valori a lunga percorrenza e/o notturno	Pag. 22
Articolo 21	- Trasporto valori da e per Banca d'Italia	Pag. 23
Articolo 22	- Servizi di scorta a bordo treni	Pag. 24
Articolo 23	- Scorta di beni di rilevante valore economico in, da e per la provincia di Milano	Pag. 25
Articolo 24	- Orario di servizio per scorta e trasporto valori	Pag. 26
Articolo 25	- Consegna e ritiro plichi	Pag. 26
Articolo 26	- Impiego di g.p.g. e/o mezzi appartenenti ad altri istituti	Pag.
Articolo 27	- Disciplina	Pag. 27

## Capo III Disposizioni transitorie e finali

Articolo 28		
Articolo 29	- Decorrenza termini	Pag. 28
	- Disposizioni finali	Pag- 28





## IL QUESTORE DELLA PROVINCIA DI MILANO

**VISTO** il Testo Unico delle Leggi di P.S. (R.D. n.773 del 18.6.1931) ed il relativo Regolamento di esecuzione (R.D. n. 635 del 6.5.1940);

**VISTI** i RR.DD.LL. n. 1952 del 26.9.1935 e n. 2144 del 12.11.1936 che disciplinano la materia;

**VISTI** la L. 28.5.1981 n. 286, il Decreto del Ministero dei Trasporti di concerto con il Ministero dell'Interno n. 332/98 e la L. 14.8.1991 n. 281;

**RICHIAMATO** il Regolamento attualmente vigente.

**TENUTO CONTO** delle direttive del Ministero dell'Interno contenute nelle circolari n.557/B.17047.10089.D.(7)2 del 23.6.2003, n.557/PAS.12965.10089.D.(7)2 del 20.9.2004 e n. 557/PAS.15442.10089.D.(7)2 dell'11.1.2005;

**RITENUTO** necessario, alla luce delle direttive ministeriali, rivisitare le disposizioni contenute nel Regolamento di Servizio al fine di migliorare la prevenzione di eventi delittuosi e la sicurezza degli operatori e garantire l'efficienza del servizio;

**EMANA**

il seguente regolamento di servizio disciplinante l'attività degli Istituti di vigilanza e delle singole guardie particolari giurate dipendenti.

## CAPO I: norme generali

---

### Art. 1 (Compiti)

#### 1.1 (Compiti degli Istituti di vigilanza)

I titolari della licenza rilasciata ai sensi dell'art. 134 TULPS per l'esercizio dell'attività di vigilanza devono:

- a) prestare opera di vigilanza o custodia di proprietà mobiliari o immobiliari, con esclusione della tutela dell'integrità fisica delle persone, di cui rimangono titolari esclusive le Forze di Polizia, come specificato nella licenza rilasciata dal Prefetto ai sensi degli artt. 133 e 134 T.U.L.P.S.;
- b) tenere esposta la licenza e il tariffario nei locali cui accede il pubblico;
- e) predisporre un ordine di servizio scritto relativo alle singole tipologie di servizio, di cui una copia deve essere inviata all'ufficio competente della locale Divisione Polizia Amministrativa e Sociale, contenenti specifiche istruzioni utili al regolare svolgimento dell'incarico affidato alle singole guardie particolari giurate assicurando che queste ultime ne prendano visione mediante sottoscrizione delle stesse;
- d) esporre in bacheca i turni di servizio delle guardie particolari giurate per presa visione da parte delle guardie stesse;
- e) inviare giornalmente al Questore l'annotazione relativa a fatti rilevanti per l'ordine e la sicurezza pubblica e il primo di ogni mese gli ordini di servizio relativi al mese precedente;
- f) non impiegare le g.p.g. in servizi diversi da quelli indicati nel presente decreto e che comunque esulino dalla tutela dei beni patrimoniali; in particolare non dovranno essere effettuati servizi (ed servizi di body guard) finalizzati alla tutela dell'integrità fisica delle persone di cui rimangono titolari esclusivi le Forze di polizia;
- g) provvedere affinché le g.p.g. dipendenti abbiano la disponibilità di tutti i mezzi necessari all'efficiente espletamento dei servizi;
- h) inserire le guardie particolari giurate assunte con contratto di formazione in servizi operativi a conclusione di un corso di preparazione tecnico-professionale;
- i) impiegare, nell'esecuzione di scorte e trasporto valori, autoveicoli blindati ed efficienti, avendo cura di segnalare al Questore le caratteristiche dei mezzi usati;

- j) osservare, nell'organizzazione del lavoro, tutte le norme vigenti in materia di sicurezza. Il ricorso al lavoro straordinario va estremamente contenuto a tutela dell'incolumità degli operatori e dovrà essere consentito solo in situazione eccezionali e comunque nei limiti previsti dal C.C.N.L. di categoria;
- k) dare comunicazione al Questore dell'assunzione di servizi di vigilanza conseguiti in offerta congiunta con il ricorso allo strumento contrattuale dell'Associazione Temporanea d'Impresa trasmettendo copia dell'offerta e del contratto stipulato. Le condizioni contrattuali debbono essere tali da escludere la surrogazione o qualsiasi altra forma di sostituzione nella conduzione dei servizi di vigilanza da parte di istituti o altri soggetti privi di autorizzazione ex art.134 nonché l'impiego promiscuo di personale e mezzi di un istituto di vigilanza per l'espletamento dei servizi assunti da altro Istituto anche se facente parte dello stesso Raggruppamento di Imprese;
- l) Inviare al Questore alla fine di ogni anno una dettagliata relazione sull'attività svolta nella quale dovrà effettuarsi un'approfondita analisi delle problematiche che hanno riguardato l'esercizio. Nella relazione dovranno essere indicati:
- le tipologie dei servizi espletati nel corso dell'anno;
  - l'acquisizione o le perdite di clienti e le cause che hanno determinato tali variazioni;
  - eventuali variazioni della composizione societaria e situazioni debitorie nei confronti degli Enti previdenziali ed assicurativi ed Uffici Tributarî, nonché le iniziative intraprese per eliminare tali irregolarità;
  - le risorse tecniche logistiche, le caratteristiche tecniche e le misure di difesa passiva -dei furgoni blindati e dei veicoli utilizzati per il servizio di trasporto valori;
  - i controlli periodici a cui sono stati sottoposti tutti i mezzi impiegati nelle varie tipologie di servizio;
  - notizie sui corsi organizzati per la formazione e l'aggiornamento professionale delle guardie particolari giurate e sull'attività espletata con unità cinefile. La relazione deve essere accompagnata unicamente dall'elenco del parco auto/furgoni e dell'apparato tecnico-logistico in dotazione all'istituto, nonché dalla documentazione relativa all'unità cinefile;
- m) custodire tutta la documentazione riguardante l'attività svolta dall'istituto, nonché relativa alle guardie giurate, ed esibirla ad ogni richiesta delle Forze dell'Ordine, consentendone la consultazione e, qualora ritenuto necessario, l'acquisizione di copia. Tale documentazione deve essere archiviata per almeno 2 (due) anni presso la sede dell'Istituto.

## 1.2 (Compiti delle guardie particolari giurate)

Le guardie particolari giurate :

- a) devono essere adibite esclusivamente alla vigilanza e alla custodia di beni mobili ed immobili
- b) prima dell'inizio del servizio devono:
  - essere a conoscenza delle norme che lo regolano ed essere munite dell'ordine di servizio scritto che dovrà essere esibito ad ogni richiesta degli Ufficiali ed Agenti della Forza Pubblica;
  - assicurarsi dell'idoneità dell'equipaggiamento tecnico operativo in dotazione segnalando, per iscritto, eventuali anomalie riscontrate.
- e) non possono essere distratte dal loro servizio ma devono aderire ad ogni richiesta ad esse rivolta dagli Ufficiali ed Agenti di Pubblica Sicurezza o di Polizia Giudiziaria, come disposto dall'alt. 139 del Testo Unico Leggi di P.S. (R.D. 18 giugno 1931 n. 773);
- d) sono obbligate ad esibire i documenti in originale attestanti la loro qualifica su richiesta degli Ufficiali ed Agenti della Forza Pubblica;
- e) hanno l'obbligo della più diligente custodia delle armi e dei titoli autorizzatori in loro possesso, adoperando le cautele necessarie ad impedire che alcuno possa impossessarsene.

### **Ari. 2 (Assunzione e immissione in servizio)**

I titolari degli Istituti di vigilanza in occasione dei colloqui selettivi con gli aspiranti all'assunzione verificano, nell'ambito delle loro possibilità e specifiche competenze, che gli stessi siano in possesso dei requisiti di base e di tutti i documenti necessari in forza delle disposizioni legislative e regolamentari per l'inoltro al Prefetto della Provincia di Milano della dichiarazione prevista dalla normativa vigente volta ad ottenere il decreto di approvazione alla nomina di guardia particolare giurata.

La guardia particolare giurata, già in possesso dei relativi titoli di polizia, prima di essere impiegata in servizi di vigilanza, deve frequentare un corso teorico-pratico formativo, secondo le modalità specificamente indicate nell'ari 3.

### **Art 3** **(Formazione professionale)**

1. Gli Istituti di vigilanza devono assicurare il massimo impegno nella preparazione teorica e nell'addestramento pratico delle dipendenti g.p.g. istituendo dei corsi finalizzati alla conoscenza, da parte di queste ultime, delle prescrizioni, delle cautele e delle tecniche operative per l'esecuzione dei singoli servizi.
2. Il corso di formazione, articolato in lezioni teoriche e pratiche, dovrà perseguire i seguenti obiettivi:
  - a) Apprendimento delle conoscenze generali sulle norme che regolano l'attività di vigilanza privata, sulle mansioni di guardia particolare giurata e su quelle relative alla sicurezza sul lavoro;
  - b) Conoscenza e apprendimento pratico delle prescrizioni, delle cautele e delle tecniche operative per l'esecuzione dei servizi, anche mediante l'affiancamento delle guardie particolari giurate di nuova nomina a colleghi più esperti nell'esecuzione dei servizi;
  - c) Attività di organizzazione aziendale e descrizione delle modalità di esecuzione delle varie tipologie dei servizi;
  - d) Frequenza al tiro a segno che consenta il rilascio della licenza di porto di pistola e l'acquisizione delle conoscenze tecniche operative relative all'uso, al maneggio alla cura e alla custodia delle armi;
  - e) Addestramento all'utilizzo degli apparati ricetrasmittenti.

Particolare attenzione dovrà essere posta nella formazione delle g.p.g. destinate ai servizi antirapina, nonché trasporto e scorta valori. In tal caso oltre alla conoscenza delle innovazioni normative e tecnologiche, i corsi dovranno costituire un momento di riflessione sui fatti di cronaca riguardanti i reati contro il patrimonio al fine di individuare le tecniche criminali nonché tutti gli elementi strategici per prevenire e nel caso contrastare adeguatamente eventuali azioni criminose.

3. L'Istituto, compatibilmente con le esigenze di servizio, alla fine del corso di formazione professionale disporrà che le guardie particolari giurate, munite di regolare decreto di nomina e porto d'arma, svolgano per due settimane servizio in affiancamento a personale più esperto in tutte le tipologie di servizi ad esclusione del servizio di trasporto valori.  
Nel caso di assunzioni in contratto di formazione lavoro, la formazione professionale si svolgerà in conformità alle norme di legge e secondo le modalità ed i programmi convenuti con le parti sociali nei contratti collettivi di lavoro.
4. Relativamente all'addestramento delle guardie particolari giurate, con particolare riferimento alla capacità tecnica all'uso delle armi, si impone ai sensi dell'art. 1 L.28.5.1981 n. 286 l'iscrizione ad una sezione di Tiro a Segno Nazionale e di superare ogni anno un corso di lezioni regolamentari di tiro a segno.

5. Dell'inizio dei corsi, dei relativi dettagliati programmi, dell'attività di addestramento, nonché della sede dovrà darsi comunicazione al Questore con congruo anticipo e prima dell'inizio degli stessi
6. E' fatto divieto di impiegare in servizio guardie particolari giurate che non siano munite di decreto di nomina e di relativo porto d'armi e che non abbiano frequentato il corso teorico- pratico.

#### **Art. 4** **(Aggiornamento professionale)**

1. Gli istituti di vigilanza, anche d'intesa o su proposta delle organizzazioni sindacali, predispongono moduli formativi, approvati dal Questore, tendenti all'aggiornamento professionale delle guardie particolari giurate, con particolare riferimento alle innovazioni normative e tecnologiche funzionali al miglioramento dei servizi ed alla sicurezza.



2. Informano tempestivamente le guardie particolari giurate della eventuale sopravvenienza di norme abrogatrici e sostitutive di precedenti disposizioni mediante lettera circolare in busta paga.

Per ciascuna guardia particolare giurata è istituito un libretto di tiro dal quale risulta la data di effettuazione delle esercitazioni di tiro svoltesi con le armi utilizzate durante il servizio e con quella in dotazione e sul quale, per ogni esercitazione, la guardia particolare giurata appone la propria firma.

4. Il libretto di tiro dovrà altresì riportare: il numero dei colpi esplosi (almeno 30) e dei risultati conseguiti (non inferiori al 50% dei bersagli validi).
5. Oltre alle esercitazioni previste dalla legge per il rinnovo annuale del porto d'arma, ogni guardia particolare giurata effettuerà esercitazioni di tiro con cadenza semestrale. Resta fermo che il numero di cartucce da utilizzare, anche di diverso calibro, è valutato dagli istruttori di tiro con riferimento all'abilità dimostrata nell'uso e nel maneggio delle armi.
6. Specifica attività di aggiornamento potrà essere prevista per il personale addetto al servizio valori, mirata in particolare all'acquisizione di specifiche conoscenze delle tecniche operative. Inoltre per le guardie giurate adibite al servizio di trasporto valori le esercitazioni di tiro avranno cadenza quadrimestrale.
7. La documentazione comprovante l'avvenuto svolgimento dei corsi di formazione, l'aggiornamento professionale e l'addestramento delle guardie particolari giurate, compresi i libretti di tiro del personale dipendente, dovrà essere custodita presso la sede dell'Istituto di vigilanza privata, in modo da poter essere visionata dagli Ufficiali ed Agenti di pubblica sicurezza nell'ambito dell'ordinaria attività di controllo.



## CAPO II: servizi

---

### Art. 5 (Disposizioni di servizio)

Gli istituti di vigilanza devono predisporre un ordine di servizio interno, che andrà esposto in bacheca, in cui dovranno essere indicati i servizi svolti da ciascuna guardia particolare giurata con l'indicazione dell'orario, del luogo e della tipologia del servizio stesso. Inoltre gli istituti consegneranno alle guardie particolari giurate un ordine di servizio scritto che potrà essere sostituito da diverse comunicazioni anche orali solo nei casi di urgenza o situazioni particolari per assenza della guardia particolare giurata comandata o diverse richieste dell'utente purché del fatto sia fatta menzione nel predetto ordine di servizio interno.

L'ordine di servizio scritto dovrà riportare giornalmente per ogni singola guardia particolare giurata i seguenti dati:

- Nominativo della guardia particolare giurata;
- Luogo del servizio;
- Tipologia di servizio (piononamento, trasporto valori...);

Orario del servizio;

Obiettivo da vigilare e rischi connessi (per i servizi di vigilanza);

Dotazione, modalità di svolgimento del servizio e ogni altra informazione utile per la sicurezza dello stesso.

Si richiama per i servizi di trasporto e scorta valori il rispetto di tutte le cautele atte a preservare la riservatezza degli stessi.

Nell'ordine di servizio interno vi sarà spazio per l'indicazione dei dati riguardanti le assenze (per motivi di salute o per periodi di riposo) e gli addestramenti.

L'ordine di servizio interno deve essere custodito per almeno 2 (due) anni presso la sede dell'Istituto e deve essere esibito ad ogni richiesta da parte degli Ufficiati e Agenti di pubblica sicurezza nell'ambito dell'ordinaria attività di controllo.

Le guardie particolari giurate indossano, nell'espletamento del servizio, la divisa

regolarmente approvata dalla competente Autorità o, in casi particolari e su esplicita autorizzazione del titolare di licenza, il distintivo ben visibile approvato dalla competente Autorità.

### Art. 6 (Dotazioni)

A. Gli Istituti provvedono affinché le guardie particolari giurate abbiano la disponibilità delle dotazioni previste dal presente regolamento per l'espletamento dei singoli servizi, assicurandone l'assoluta efficienza e funzionalità in modo tale da garantire la sicurezza degli operatori e l'efficienza dei servizi.

Salvo casi eccezionali preventivamente autorizzati dal Questore è fatto divieto di impiegare automezzi che non siano di proprietà o nella disponibilità degli Istituti e che non siano muniti dei relativi contrassegni.

Gli automezzi impiegati nei servizi debbono essere comunque sempre dotati di collegamento radio e dei contrassegni distintivi degli Istituti nelle caratteristiche approvate dalle Autorità competenti.

I veicoli blindati dovranno presentare le caratteristiche di blindatura della carrozzeria e dei vetri di sicurezza previste dal Decreto del Ministero dei Trasporti di concerto con il Ministero dell'Interno n.332/98 e la L. 14.8.1991 n.281.

Gli istituti dovranno conservare, secondo quanto previsto dall'art.1 del presente Regolamento, tutta la documentazione relativa all'acquisto, alla garanzia ed alla manutenzione dell'equipaggiamento, nonché dei predetti veicoli, provvedendo altresì ad annotare su apposito registro i controlli e la manutenzione effettuata. Tale documentazione dovrà essere esibita a richiesta e conservata per almeno cinque anni.

Inoltre, ogni veicolo utilizzato nei servizi di scorta valori dovrà essere munito di idoneo ed efficiente collegamento radio con la Centrale Operativa dell'Istituto di vigilanza che consenta sia comunicazioni vocali sia l'inoltro di un segnale di allarme alla Centrale Operativa stessa. Tale allarme deve poter essere azionato senza essere visti dall'esterno e quindi anche sotto eventuale minaccia delle armi.

Gli istituti dovranno incrementare al massimo l'impiego dei sistemi di difesa attiva e passiva, utilizzando tutti i mezzi tecnologici disponibili al fine di integrare l'operato delle guardie giurate per potenziarne l'efficacia e la sicurezza.

## **B. ARMI LUNGHE**

L'utilizzo in servizio delle armi lunghe deve essere preventivamente autorizzato dal Questore al quale l'Istituto dovrà rivolgere specifica motivata domanda. Per i servizi in cui è richiesto l'uso delle armi lunghe, si prescrive quanto segue:

- Il fucile deve essere a canna liscia a caricamento manuale e semiautomatico, con utilizzo esclusivo di munizionamento a palla unica.
- Il porto di fucile è limitato al tempo e al percorso impiegato per effettuare servizio di scorta valori a mezzo di furgoni blindati predisposti dall'Istituto.
- L'arma, di proprietà della suddetta guardia particolare giurata, deve essere denunciata e diligentemente custodita secondo la vigente normativa di legge.

### Art. 7 (Controlli)

Gli Istituti vigilano sull'adempimento delle prescrizioni da parte delle guardie particolari giurate per l'esecuzione dei singoli servizi.

Segnalano al Questore, e per conoscenza al Prefetto, senza ritardo tutti i comportamenti posti in essere in violazione alle suindicate prescrizioni e comunque pregiudizievoli per l'ordine e la sicurezza pubblica.

L'attività di controllo e di ispezione non dovrà mai interrompere fasi delicate dei servizi e dovrà essere svolta in modo tale da garantire la sicurezza degli operatori.

### **Art. 8 (La Centrale Operativa)**

Il personale preposto alla Centrale Operativa deve essere in possesso del decreto di nomina a guardia particolare giurata e deve essere scelto fra quello che più dia affidamento nello svolgimento del delicato servizio di cui trattasi; in particolare deve attenersi alle consegne per attuare, se necessario, tutte le procedure previste per un immediato intervento delle Forze dell'Ordine.

Il titolare dell'Istituto di vigilanza privata, ovvero il responsabile dei servizi, dovrà accertare che gli addetti alla sala operativa provvedano ad annotare cronologicamente, su appositi registri, tutte le comunicazioni avvenute via radio e i relativi esiti, nonché i controlli di funzionalità degli apparati radio ricetrasmittenti, da effettuarsi

necessariamente prima dell'inizio di ciascun servizio e almeno ogni ora durante lo svolgimento del servizio stesso. I predetti registri dovranno essere custoditi nei locali della sala operativa a disposizione degli Ufficiali e Agenti di pubblica sicurezza

In caso di mancato funzionamento dei collegamenti radio, i servizi non potranno essere intrapresi e nel caso di avaria delle apparecchiature durante l'espletamento degli stessi, il titolare dell'Istituto, ovvero il responsabile dei servizi, dovrà intraprendere ogni opportuna iniziativa atta a fornire la dovuta assistenza e l'ausilio occorrente al personale operante.

La Centrale Operativa deve essere costantemente presidiata da una guardia particolare giurata per tutta la durata dei servizi.



### **Art. 9 (Tipologia dei servizi)**

Gli istituti di vigilanza a mezzo di dipendenti guardie particolari giurate e con l'uso dei mezzi posti a loro disposizione disimpegnano i seguenti servizi:

- Vigilanza fissa / piantonamento
- Vigilanza fissa antirapina
- Vigilanza fissa mediante l'impiego di unità cinofile
- Vigilanza in ambito aeroportuale
- Vigilanza saltuaria
- Vigilanza con sistemi di teleallarme
- Servizio di antitaccheggio
- Custodia in caveaux
- Servizio di trasporto e scorta valori
- Servizio scorta a beni a bordo dei treni
- Servizio scorta a beni trasportati dall'utente

Per ciascuno dei tali servizi le guardie particolari giurate, oltre a quanto già previsto dall'art.1.2 del presente Regolamento devono, altresì, :

- Attenersi esclusivamente alle disposizioni impartite dall'Istituto;
- Segnalare tempestivamente eventuali situazioni anomale alla Centrale Operativa, intervenendo in caso di necessità in condizioni di assoluta sicurezza per la propria ed altrui incolumità;
- Compilare, al termine di ogni turno di servizio, un dettagliato rapporto sull'attività svolta solo se vi siano novità, fatti o situazioni degni di rilievo;
- Nei servizi ad obiettivi fissi attendere il cambio prima di lasciare la postazione;
- Controllare minuziosamente, prima di intraprendere il servizio, l'efficienza dei mezzi e dell'equipaggiamento in dotazione e segnalare eventuali anomalie riscontrate mediante annotazione sul foglio di marcia e sul rapporto di servizio;

#### **Art. 10** **(Servizio a mezzo piantonamento)**

Trattasi di servizio di vigilanza fissa diurna o notturna ad un obiettivo. E' espletato da una o più guardie particolari giurate armate in uniforme e, qualora l'utente non abbia disposto la dotazione di altri mezzi di trasmissione, munite di apparato radio ricetrasmittente o di idoneo strumento di intercomunicazione a distanza con la propria Centrale Operativa.

La guardia giurata deve svolgere una costante ed attiva opera di osservazione onde prevenire atti criminosi o vandalici in danno della proprietà vigilata.

Gli istituti, d'intesa con il cliente, adottano ogni utile accorgimento finalizzato a rendere il servizio più efficiente, efficace e agevole per il personale dipendente.

Per i servizi notturni la guardia particolare giurata è munita di torcia elettrica.

#### **Art. 11** **(Servizi di vigilanza fissa antirapina)**

Il servizio consiste nella vigilanza fissa interna ed esterna da effettuarsi nelle sedi e filiali di istituti di credito e uffici postali nonché presso obiettivi che per l'entità dei valori trattati costituiscono un richiamo a possibili azioni criminose.

Considerata la delicatezza del servizio, in tal caso, devono essere impiegate nel rispetto del numero di ore consecutive di riposo previsto dalla normativa vigente, solo g.p.g. che abbiano terminato il precedente turno di lavoro da almeno sei ore.

Le guardie particolari giurate addette ai servizi antirapina devono essere addestrate a tale specifica attività con la frequenza di corsi teorici-pratici.

Per nessun motivo le g.p.g. possono essere distratte dal proprio servizio con ordini diversi da parte dei responsabili degli uffici vigilati o da chiunque altro.

## TIPOLOGIA DEL SERVIZIO

### SERVIZIO ESTERNO

Le guardie giurate in servizio devono:

- Indossare giubbotto antiproiettile ed essere munite di radio ricetrasmittente portatile;
- Rispettare l'orario del turno di servizio e, all'inizio del medesimo, collegarsi con la centrale operativa dell'istituto onde stabilire il relativo contatto radio per le ordinarie comunicazioni;
- Vigilare l'obiettivo mediante un'attenta azione di prevenzione, segnalando alla Centrale Operativa ogni anomalia o elemento sospetto, annotando qualsiasi elemento utile (es. targhe di veicoli).

Salvo diverse disposizioni derivanti da particolari esigenze concordate dall'istituto con l'utente, il servizio dovrà essere effettuato all'esterno dell'obiettivo in posizione tale da consentire il più ampio raggio visivo.

E' da escludersi, in modo tassativo, che il servizio possa essere svolto all'interno di autovetture o di altri ripari, come locali pubblici.

### ERVIZIO INTERNO (BOX BLINDATO)

Qualora il servizio antirapina venga effettuato all'interno dell'obiettivo e sia dotato di sistemi di difesa passiva (es. metal detector), la g.p.g. deve sostare dentro il box blindato.

La g.p.g. deve essere perfettamente a conoscenza delle procedure relative al funzionamento e all'attivazione dei sistemi antirapina installati presso l'utente e delle modalità operative a cui lo stesso deve attenersi.

La guardia giurata non può impedire l'accesso all'interno di un'agenzia bancaria ai rappresentanti delle Forze dell'Ordine armati, siano essi in divisa o in abiti civili, quando questi si siano fatti adeguatamente riconoscere attraverso l'esibizione della tessera personale.

Qualora sorgano dubbi su elementi sospetti che intendano accedere nei locali dell'obiettivo o si aggirino nei dintorni, la g.p.g. adotterà tutte le cautele del caso segnalando immediatamente il fatto al cliente ed alla centrale operativa dell'istituto. La guardia particolare giurata all'interno del box blindato deve prestare la massima attenzione; è, pertanto, vietato leggere giornali, scrivere, ascoltare apparecchi radiofonici e/o guardare la televisione, inoltrare o ricevere telefonate non attinenti al servizio.

Nel caso di accertata presenza di malviventi all'interno di una banca o di altro obiettivo, la g.p.g. deve attivarsi purché la sua iniziativa non metta a repentaglio l'incolumità propria e delle altre persone presenti.



## **Art. 12** (Servizi con impiego di unità cinofile)

Trattasi dell'utilizzo di unità cinofile, appositamente addestrate, nell'espletamento dei servizi di vigilanza.

Per unità cinofila deve intendersi il binomio costituito dalla guardia particolare giurata (conduttore) e dal cane, appositamente addestrato.

L'unità cinofila, come sopra intesa, non dovrà essere mai separata se non in caso di grave e prolungato impedimento di uno dei due componenti.

I titolari degli istituti di vigilanza che hanno richiesto la relativa annotazione

sull'autorizzazione ex art.134 T.U.L.P.S., prima di impiegare unità cinofile devono comunicare alla Divisione Polizia Amministrativa e Sociale della Questura:

1. La tipologia dei servizi in cui verranno impiegate le unità cinofile;
2. L'elenco delle unità cinofile indicando, per ciascuna, le generalità complete del conduttore, il numero di matricola, l'iscrizione al L.O.I., il certificato di iscrizione all'albo E.N.C.I. ed il tatuaggio del cane;
3. La documentazione attestante l'effettuazione delle coperture assicurative dei singoli cani per responsabilità civile verso terzi;
4. La documentazione attestante l'espletamento di tutti i test sanitari e di tutte le necessarie vaccinazione del cane. I certificati prescritti devono recare timbro e firma del medico veterinario;
5. La documentazione attestante la qualità ed il livello di addestramento di ogni unità cinofila, nonché la sede della struttura cui è affidato tale addestramento; dati
6. identificativi degli automezzi adibiti al trasporto dei cani che dovranno essere attrezzati con gli appositi dispositivi di alloggio conformi alla normativa vigente e rispondenti alla normativa sulla circolazione stradale.

Durante il servizio i cani dovranno essere tenuti al guinzaglio del tipo richiamabile, con estensione non superiore ai tre metri e dovranno portare apposita museruola. I titolari degli istituti devono adempiere a tutti gli obblighi inerenti le norme igieniche e sanitarie relative all'impiego di cani ed in particolare alla normativa vigente in materia. L'inizio dell'attività di vigilanza con unità cinofile è subordinato all'effettuazione, da parte dell'istituto, di tutti gli adempimenti previsti nei punti precedenti e, pertanto, la sola annotazione sull'autorizzazione prefettizia ex art.134 T.U.L.P.S. non consente l'impiego delle unità cinofile.

Per l'esecuzione delle modalità di detto servizio è fatta salva ogni altra ed eventuale prescrizione ex art.9 T.U.L.P.S. che il Prefetto vorrà inserire nel titolo autorizzatorio, nonché qualsiasi altra successiva prescrizione che si riterrà di dover imporre per sopravvenuta esigenza di ordine e sicurezza pubblica, ovvero qualora si manifesti conflittualità o pregiudiziale carenza nella funzionalità dei servizi prestati.

## Art. 13 (Servizi di vigilanza in ambito aeroportuale)

Trattasi di servizi di controllo e sicurezza, in ambito aeroportuale, ai sensi degli art.2 e 3 del Regolamento emanato con D.M. del Ministro dei Trasporti e della Navigazione del 29.1.1999 n.85.

Gli istituti di vigilanza, che siano stati giudicati idonei ad espletare l'attività in ambito aeroportuale, dovranno richiedere al Prefetto la specifica annotazione nel titolo autorizzatorio.

I soggetti concessionari ed i terzi affidatari che abbiano alla proprie dipendenze guardie particolari giurate adibite ai servizi di controllo di sicurezza devono:

- Produrre le modalità di esecuzione dei suddetti servizi alla debita approvazione;
- Comunicare semestralmente l'elenco degli utenti aeroportuali, l'elenco delle guardie giurate e del responsabile che sovrintende l'attività medesima;
- Comunicare tutte le notizie riguardanti le strutture utilizzate in ambito aeroportuale nonché l'equipaggiamento tecnico operativo di cui deve essere assicurata l'efficacia e la funzionalità;
- Inviare i turni di servizio specificando gli obiettivi e gli utenti.

## Art.14 (Servizio di vigilanza saltuaria di zona)



Consiste nell'ispezione esterna e/o interna diurna o notturna ad uno o più obiettivi sensibili.

Il servizio è svolto in uniforme da una guardia particolare giurata armata e con veicolo

tele o radiocollegato di proprietà, o nella disponibilità dell'Istituto, con i contrassegni distintivi approvati dalle Autorità competenti, fatti salvi i servizi di vigilanza appiedata nei centri storici urbani .

Nei casi in cui si renda necessario l'intervento della guardia particolare giurata,

occorrerà informare la propria Centrale Operativa e attendere l'arrivo del personale di supporto inviato prontamente sul posto dalla Centrale Operativa dell'Istituto che

provvedere, nel contempo, ad allertare le Forze dell'Ordine.

Le guardie particolari giurate debbono essere esaurientemente informate oltre che sulla natura e sulle finalità dei compiti affidati, anche sulla topografia dell'area da vigilare

Il numero degli obiettivi da affidare alla vigilanza deve essere congruo con riferimento all'orario di servizio, alla distanza, alla natura, alla dislocazione degli obiettivi, alle condizioni ambientali, nonché alle modalità di esecuzione del servizio.

Gli istituti, d'intesa con il cliente, adottano ogni utile accorgimento finalizzato a rendere il servizio più efficiente e agevole per il personale dipendente.

Per i servizi notturni, la guardia particolare giurata è munita di torcia elettrica.

## **Art. 15 (Servizio di teleallarme)**

Il servizio di teleallarme consiste nella gestione di un impianto di intertrasmissione a distanza di segnali di allarme collegato con obiettivi affidati alla vigilanza dell'Istituto. Quando il segnale d'allarme giunge alla Centrale Operativa dell'Istituto, quest'ultimo invia personale dipendente affinché proceda all'ispezione dell'obiettivo avvertendo l'organo di polizia presente nel luogo (113 o 112).

Tale ispezione è svolta da guardia particolare giurata in uniforme, armata, equipaggiata di torcia elettrica, nonché munita di automezzo radiocollegato di proprietà o nella disponibilità dell'Istituto, con i contrassegni approvati dalle Autorità competenti.

La guardia particolare giurata in prossimità dell'obiettivo da controllare, dopo aver indossato il giubbotto antiproiettile, procede adottando ogni possibile cautela finalizzata all'efficacia dell'intervento.

La guardia particolare giurata, che deve avere preventiva conoscenza dell'ubicazione degli obiettivi, nei casi sospetti, prima di procedere all'ispezione interna, attende il sopraggiungere del personale di supporto che, in caso di segnalato bisogno, è inviato a cura della Centrale Operativa dell'Istituto.

Durante le ore serali e notturne (19.30-06.30), in caso di allarme, l'ispezione dell'obiettivo deve essere effettuata da due guardie particolari giurate in uniforme e armate, munite di giubbotto antiproiettile e apparato radio portatile collegato con la Centrale Operativa dell'Istituto.



## **Art. 16 (Gestione comune di Centrale Operativa)**

Per i teleallarmi è consentita la gestione in comune dei relativi segnali, anche di diversi istituti di vigilanza ubicati in province diverse, purché siano rispettate le seguenti condizioni:

1. La ricezione e lo smistamento dei segnali deve avvenire esclusivamente in modo automatico, cioè senza l'intervento di personale all'uopo destinato;
2. I conseguenti interventi devono essere svolti esclusivamente da personale autorizzato nella provincia nella quale operano e coordinati da strutture che insistono su quel territorio.

Ne deriva che la gestione comune riguarda solo ed esclusivamente i teleallarmi, per cui ogni istituto di vigilanza dovrà comunque dotarsi di propria Centrale Operativa da cui poi organizzare gli interventi.



## Art. 17 (Servizi di antitaccheggio)

Trattasi di servizio di osservazione e sorveglianza su beni esposti alla pubblica fede nell'ambito della grande distribuzione commerciale.

La guardia particolare giurata dovrà espletare questo particolare servizio non

assumendo posizione statica, ma vigilando in movimento, in orario di pubblico, tra i banchi di esposizione.

Il servizio, trattandosi di attività preventiva, va espletato in uniforme.

## Art.18 (Caveau dell'Istituto di vigilanza)

I caveaux devono essere muniti di adeguati mezzi di difesa attiva e passiva.

Il personale preposto al servizio di vigilanza al caveau deve verificare all'inizio del turno l'efficienza delle misure di sicurezza passiva esistenti.

L'accesso ai locali del caveau è consentito solo alle persone autorizzate e nel rispetto delle procedure fissate.

In caso di emergenza, il personale addetto dovrà provvedere alla immediata attivazione dei dispositivi di allarme, secondo le modalità stabilite nell'ordine di servizio, mantenendosi sempre in stato di isolamento dagli ambienti esterni.



## Art.19 (Trasporto valori)

### Disposizioni generali

Per l'effettuazione del servizio di "*trasporto valori*" l'Istituto curerà in modo particolare:

- l'idoneità e la funzionalità dell'equipaggiamento (giubbotti antiproiettile, apparati ricetrasmittenti e di radiolocalizzazione, ecc.);
- l'adeguatezza dell'armamento;
- l'efficienza dei mezzi di trasporto, in particolare con riferimento alle caratteristiche di blindatura prescritte dalla normativa vigente;
- l'efficienza dei sistemi di protezione e di sicurezza.

Dovrà destinare al servizio di trasporto valori guardie particolari giurate che abbiano maturato un'anzianità di servizio (anche presso altri istituti) non inferiore a due anni, unita ad un'età anagrafica ed a qualità attitudinali compatibili con la particolare difficoltà e impegnatività dei servizi in argomento.

Il responsabile dei servizi e il capo scorta dovranno avere una più ampia e specifica esperienza nel settore, almeno quinquennale.

Tutte le guardie particolari giurate dovranno spiccare per l'alto livello tecnico -

professionale d'addestramento, per l'idoneità psico fisica e per la capacità nel corretto uso delle armi in servizio, nonché per l'assenza di segnalazioni per fatti che possono costituire uno specifico fattore di rischio.

Le guardie particolari giurate adibite a servizio di trasporto valori devono prestare servizio in uniforme, armate e munite di giubbotto antiproiettile che deve essere indossato costantemente dal personale che effettua materialmente il prelievo e la consegna dei valori.

Nell'espletamento del servizio non è consentita nessuna sosta in luogo diverso da quello di destinazione, salvo casi eccezionali, connessi alle particolari esigenze dei trasporti e delle scorte a lunga percorrenza ed, in ogni caso, con l'adozione di tutte le cautele volte a salvaguardare l'incolumità degli operatori.

L'autista ed il capo equipaggio, all'atto di intraprendere il servizio, si assicurano dell'efficienza del veicolo ed effettuano una prova dei collegamenti radio.

La Centrale Operativa dell'istituto rimane in costante ascolto radio e chiede, almeno ogni ora, posizione e novità al personale che effettua il trasporto.

Gli istituti che sono autorizzati allo svolgimento del suddetto servizio devono predisporre un regolamento di servizio che dovrà essere approvato dal Questore. Il regolamento deve prevedere:

- l'individuazione del responsabile/i dei servizi che durante l'espletamento dei servizi sarà in costante e tempestivo contatto con la Questura e con i presidi di Polizia presenti nel territorio;
- l'orario di servizio, il periodo di riposo tra un servizio e l'altro, la prestazione di lavoro straordinario solo in situazioni eccezionali e in attività diverse dal servizio di scorta e comunque nei limiti consentiti dal contratto nazionale di categoria.

X I criteri selettivi di scelta del responsabile dei servizi e del personale impiegato tra le guardie particolari giurate di maggiore esperienza.

- le misure di sicurezza e di riservatezza nella definizione dei trasporti, degli itinerari e nella composizione degli equipaggi. Individuazione del personale adibito al servizio
- di trasporto valori

#### **A) TRASPORTO VALORI PER SOMME FINO A € 52.000**

Per quel che concerne i valori fino a € 52.000 onde evitare che tali somme vengano trasportate senza alcuna forma di protezione da personale non esperto (es.: fattorini, commessi ecc.), che più facilmente può essere vittima di aggressioni e rapine, senza essere in grado di opporre alcuna resistenza, si ritiene che possano consentirsi modalità operative poco appariscenti, garantendo comunque adeguati standard di sicurezza per il personale operante.

Tali trasporti potranno pertanto essere espletati da n.1 guardia particolare giurata, armata e munita del giubbotto antiproiettile, a bordo di veicolo leggero radiocollegato con l'Istituto di vigilanza privata.

Nel caso in cui fosse utilizzato il sistema G.P.S., si potranno trasportare somme fino a € 100.000.

## **B) TRASPORTO VALORI PER SOMME DA € 52.000 E FINO A € 520.000.**

Tali trasporti devono essere espletati da n.3 guardie particolari giurate, armate e indossanti il giubbotto antiproiettile, a bordo di un furgone blindato munito dei contrassegni identificativi dell'istituto di vigilanza.

Nel caso in cui fosse utilizzato il sistema G.P.S., mantenendo fermo l'uso del furgone blindato, potranno essere utilizzate solo n.2 g.p.g.

## **C) TRASPORTO VALORI PER SOMME DA € 520.000 fino a € 1.500.000**

### **C.1 TRASPORTO IN AMBITO CITTADINO O IN TERRITORIO URBANIZZATO.**

Per territorio cittadino o urbanizzato si intende il servizio, anche esterno

all'agglomerato urbano dei centri cittadini, che si svolge lungo percorsi fiancheggiati o, comunque, in presenza di edilizia abitativa, rurale, industriale o commerciale avente continuità a vista.

I servizi dovranno essere svolti con l'impiego di n.3 guardie particolari giurate a bordo di furgone blindato che sarà scortato da una vettura blindata con a bordo n.2 g.p.g.. La vettura di scorta dovrà tenere costantemente sotto controllo, senza perderlo mai di vista il mezzo che trasporta i valori.

Nel caso in cui fosse utilizzato il sistema G.P.S. si potrà eliminare la vettura di scorta.

In particolare dovrà essere prevista la dotazione del giubbotto antiproiettile per tutte le guardie particolari giurate impiegate nel servizio che dovrà perentoriamente essere indossato dal personale fin dall'uscita dall'Istituto e per tutta la durata del servizio. Il dipendente che effettua materialmente il prelievo e la consegna dei valori scenderà dal mezzo dopo che la scorta avrà preventivamente ispezionato i luoghi. Delle tre guardie giurate una svolgerà esclusive mansioni di conducente del veicolo e non potrà mai allontanarsi dal posto di guida, tenendo il veicolo sempre con il motore avviato e assicurando il costante contatto radio con la Centrale Operativa. La guardia giurata che svolge compiti di scorta non potrà in alcun caso trasportare denaro.

In movimento, sia la scorta che l'autista, attraverso gli specchi retrovisori, con attenta osservazione, controllano la situazione e segnalano alla centrale operativa dell'istituto eventuali situazioni particolari.

Raggiunto l'obiettivo, il veicolo dovrà essere posteggiato in modo da consentire all'autista la più ampia visuale.

Per ogni trasporto, nell'ordine di servizio, è indicato il nome dell'autista, del portavalori e della scorta.

## C.2 TRASPORTO IN TERRITORIO EXTRAURBANO.

Oltre a quanto previsto alla precedente lettera C.1 il titolare dell'istituto di vigilanza privata interessato, ovvero il responsabile dei servizi, deve informare, almeno 2 (due) giorni prima, la Questura territorialmente competente dell'effettuazione dei servizi in argomento. Tale comunicazione dovrà contenere le seguenti notizie: luogo e ora del prelevamento, itinerario, data e orario presumibile di consegna, nonché l'importo dei valori trasportati. Per i servizi ripetitivi e similari, si ritiene sufficiente un'unica comunicazione contenente i dati suddetti, con l'indicazione del periodo nel quale i servizi medesimi verranno svolti.

Sarà cura dell'Istituto comunicare tempestivamente al suindicato Ufficio ogni variazione. Il Questore potrà disporre il differimento del servizio ad altra data in tutti quei casi in cui motivate esigenze di ordine e sicurezza pubblica lo impongano. Circa i collegamenti radio, per i servizi svolti su itinerario in cui la distanza del veicolo non consenta un idoneo funzionamento delle apparecchiature ricetrasmittenti, il titolare dell'Istituto di vigilanza dovrà fornire al personale operante \ altri idonei mezzi di comunicazione destinando anche linee telefoniche installate nei locali adibiti a Centrale Operativa e dedicate esclusivamente a tale servizio. 1

**1 ~j\_x TRASPORTO VALORI PER SOMME DA € 1.500.000 A € 2.070.000**

Per lo svolgimento di tali servizi, ferme restando le indicazioni contenute alla precedente lettera C), il furgone blindato dovrà essere scortato da due autovetture blindate con a bordo almeno n.2 guardie particolari giurate, armate e dotate di giubbotto antiproiettile, una delle quali munita anche di arma lunga e di telefono cellulare. L'autovettura di scorta segue sempre il mezzo che trasporta i valori, ciò all'evidente scopo di tenerlo costantemente sotto controllo e non perderlo mai di vista.

Nel caso in cui fosse utilizzato il sistema G.P.S. si potrà eliminare un'autovettura di scorta.

Per tutti i limiti di somme di cui alle lettere A, B, C e D, sia con i tradizionali sistemi di trasporto sia con l'impiego di sistemi ad alta tecnologia, potrà essere considerata tollerabile un'eccedenza massima del 10%, qualora l'esatto ammontare della somma da trasportare venga comunicato tardivamente all'Istituto incaricato del servizio.

## **E) TRASPORTO VALORI PER SOMME SUPERIORI A € 2.070.000**

I trasporti superiori a € 2.070.000 vanno considerati del tutto "s t r a o r d i n a r i" e pertanto devono essere autorizzati dal Questore.

Per questo tipo di trasporto il titolare dell'Istituto, ovvero il responsabile dei servizi, dovrà consegnare a mano all'ufficio competente della Divisione Polizia Amministrativa e Sociale almeno 7 (sette) giorni prima un plico riservato contenente l'istanza. Nella richiesta dovrà essere indicato: » entità della somma trasportata;

- data, ora e luogo ove ha inizio il servizio;
- itinerario;
- data, luogo e ora presumibile di destinazione;
- dati identificativi del furgone blindato;
- indicazione dell'utilizzo di sistemi di difesa passiva ad alta tecnologia;
- la tipologia delle mansioni e delle dotazioni del personale a bordo;

Le operazioni di carico e scarico dei valori devono avvenire esclusivamente in ambiti protetti (caveau).

Il trasporto valori straordinario sarà effettuato con furgone blindato con a bordo n.3 guardie particolari giurate in uniforme munite di giubbotto antiproiettile, una delle quali (uomo scorta) dotata di arma lunga e di telefono cellulare.

Il predetto furgone sarà preceduto da un'autovettura di "staffetta" blindata con a bordo n.2 guardie particolari giurate di cui una munita di arma lunga, con prevalenti compiti di attenta osservazione delle condizioni di sicurezza dei luoghi lungo l'itinerario previsto e sarà scortato da un furgone blindato composto da n.2 guardie particolari giurate in uniforme, munite di giubbotto antiproiettile ed una di esse anche di arma lunga. Ambedue i mezzi dovranno tenere costantemente sotto controllo e senza perderlo mai di vista il mezzo che trasporta i valori

**il**

## **TRASPORTI CON UTILIZZO DI SISTEMI AD ALTA TECNOLOGIA (HDS)**

È ammesso l'impiego di apparecchiature tecnologiche d'avanguardia che, inserite in un sistema difensivo complesso, possono contrastare le iniziative della criminalità e ridurre, conseguentemente, il livello di rischio per le guardie particolari giurate. Un prodotto di nuova generazione è il sistema H.D.S. che, come idoneamente testato dagli appositi enti di certificazione, è in grado di rendere inutilizzabile, in caso di indebita apertura o di rapina, il materiale cartaceo trasportato (banconote, titoli ed altri valori stampati).

Con tale sistema il risultato viene raggiunto attraverso meccanismi di sicurezza elettronica che impediscono o ritardano l'apertura forzata e determinano, al contempo, l'immediata ed irreversibile colorazione dei valori contenuti.

L'eventuale impiego di tali apparecchiature da parte degli Istituti di vigilanza privata dovrà essere opportunamente pubblicizzato in modo da scoraggiare aggressioni o rapine da parte di organizzazioni criminali.

Il servizio trasporto come sopra indicato deve essere effettuato con le seguenti modalità:

- Per il trasporto valori cartacei fino a € 520.000 deve essere utilizzato un automezzo leggero appositamente equipaggiato munito di sistema di radiolocalizzazione satellitare, radio ricetrasmittente, con a bordo una g.p.g. armata, indossante il giubbotto antiproiettile e munita di cellulare;
- Per il trasporto valori cartacei da € 520.000 a € 1.500.000 deve essere utilizzato un automezzo blindato nella parte anteriore e nell'abitacolo, appositamente equipaggiato e munito, altresì, del sistema di localizzazione satellitare, radio ricetrasmittente, con a bordo n.2 guardie particolari giurate armate, comprensive dell'autista, indossanti il giubbotto antiproiettile e munite di cellulare;

I predetti sistemi di difesa passiva potranno, inoltre, essere utilizzati con le modalità sopra dette a condizione che vengano osservate le seguenti disposizioni:

- I plichi trasportati nella valigetta devono contenere valori per un'entità massima pari a €206.000;
- I sistemi medesimi devono essere adeguatamente pubblicizzati ed, in particolare, deve essere reclamizzato il fatto che la manomissione della valigetta, protetta da un sistema antifurto globale, macchia indelebilmente i valori cartacei ivi contenuti;
- Le notizie in ordine al trasporto devono essere trattate con estrema riservatezza in modo che poche persone ne siano a conoscenza;
- Dovranno essere evitate la ripetitività dei percorsi e l'utilizzo del medesimo equipaggio;
- L'utilizzazione del predetto sistema di difesa passiva per il trasporto di valori cartacei alle condizioni sopraindicate esclude il trasporto contemporaneo nello stesso mezzo di valori non cartacei ovvero di somme superiori a €1.500.000;  
Nei luoghi dove sono approntate le valigette debbono essere installate telecamere che videoregistrano ogni fase della lavorazione della valigetta nonché deve essere predisposta una telecamera fissa orientata sul supporto di alloggiamento del sistema elettronico di attivazione e disattivazione della valigetta; le riprese delle operazioni dovranno essere effettuate secondo procedure che garantiscano e assicurino una buona qualità delle immagini. A tale proposito devono essere sempre leggibili i numeri di serie dei plichi. Le cassette registrate devono essere custodite per almeno 30 giorni in armadio accessibile a soggetti autorizzati.
- I sistemi elettronici di attivazione e disattivazione della valigetta destinati a possibili clienti e tenuti, quale riserva, dall'istituto dovranno essere affidati ad un responsabile e custoditi in un luogo sicuro (cassaforte ed altro).

#### **Alt. 20 (Trasporto valori a lunga percorrenza e/o notturno)**

Nel caso di servizi di trasporto valori a lunga percorrenza realizzati mediante il concorso di più istituti, rispettivamente interessati per "tratte" o "attività", specificamente autorizzate dall'autorità di pubblica sicurezza competente, si prescrive che:

- l'istituto di vigilanza "capofila" produca ai Questori delle province nelle quali sono ubicate le strutture utilizzate ed operano gli istituti che partecipano allo svolgimento dei servizi, un dettagliato "*progetto del trasporto*" dal quale si evincano, insieme con l'operazione complessiva, le singole operazioni da compiersi, l'istituto interessato per ciascuna di esse, il personale ed i mezzi di volta in volta impegnati;
- ciascun istituto dovrà inoltre annotare nel registro delle operazioni sia l'operazione complessiva e il cliente per conto del quale l'intero trasporto è effettuato, che la fase operativa di competenza ed il soggetto, debitamente identificato, richiedente l'esecuzione stessa.

Per i predetti trasporti si impone l'adozione di tutte le cautele e i sistemi di difesa passivi previsti nel presente regolamento e si dispone che il trasbordo dei valori o dei preziosi, nonché il cambio degli equipaggi venga effettuato in caveau idoneamente attrezzati e vigilati, debitamente autorizzati.

I servizi di trasporto valori notturni e/o a lunga percorrenza potranno essere autorizzati solo su autostrade o superstrade escludendo le strade o altre località che per conformazione o caratteristiche di isolamento possono prestarsi agevolmente ad agguati, salvo le limitazioni o sospensioni che potranno disporsi ove i medesimi itinerari siano interessati a trasporti di carichi eccezionali, cantieri di lavoro o altre limitazioni del traffico veicolare, tali da elevare la soglia di rischio del servizio.

I servizi di trasporto valori da effettuarsi nella fascia oraria compresa tra le ore 22.00 e le ore 06.00, che hanno carattere del tutto straordinario, potranno essere consentiti, previa autorizzazione del Questore, solo se giustificati da oggettive condizioni di necessità e dall'impraticabilità di soluzioni alternative e sempre che risultino compatibili con la situazione della sicurezza pubblica nella provincia. In tal caso trattandosi di trasporti comunque eccezionali, ai sistemi di sicurezza passiva dovrà aggiungersi una vettura (o un furgone) blindata di scorta con a bordo n.2 g.p.g., di cui una con arma lunga ed entrambe munite di giubbotto antiproiettile e di telefono cellulare e una vettura blindata di staffetta con a bordo n.2 g.p.g. con compiti di osservazione e preallarme. Ambedue i mezzi dovranno tenere costantemente sotto controllo e senza perderlo mai di vista il mezzo che trasporta i valori

Tutte le autorizzazioni a svolgere servizi notturni o che presentino aspetti derogatori alle modalità ordinarie potranno essere rilasciate solo agli istituti in grado di assicurare i requisiti di capacità tecnica relativa ai servizi di trasporto valori.

Resta inteso che l'autorizzazione a svolgere i servizi in argomento sarà immediatamente revocata o sospesa ove risultino venire meno le condizioni di sicurezza e controllabilità che ne costituiscono il presupposto, ovvero nel caso di specifiche condizioni di allarme.



#### **Art. 21 (Trasporto valori da e per Banca d'Italia per valori non superiori a € 3.000.000)**

I suddetti trasporti potranno essere autorizzati dal Questore in presenza di motivate richieste che ne pianifichino l'esecuzione a condizione che:

- gli stessi si svolgano unicamente in ambito provinciale, in ore diurne, e con trasbordo da caveau a caveau;
- vengano adottate da parte degli istituti tutte le cautele prescritte, in particolare i sistemi di sicurezza passiva e ad alta tecnologia previsti per il trasporto valori straordinario, osservando le modalità previste dall'alt. 19, lettera E) ultimo capoverso;
- siano utilizzati preferibilmente ed ove possibile itinerari telesorvegliati.

## Art. 22 (Servizi di scorta a bordo treni)

Trattasi di un'attività di scorta a beni in movimento che si pone a diretta salvaguardia del patrimonio (mobile). Tale servizio può essere effettuato sia nel viaggio di andata che in quello di ritorno, non necessariamente con il medesimo treno o nell'arco della stessa giornata purché esso abbia conclusione nella provincia nella quale il servizio stesso ha avuto origine.

Ai fini dell'assunzione di servizi di vigilanza per percorsi di durata superiore a quella consentita per i servizi delle guardie particolari giurate, occorre ricorrere a più istituti di vigilanza, con i limiti territoriali, temporali e di servizio.

I titolari degli istituti di vigilanza dovranno presentare apposita istanza finalizzata all'approvazione del regolamento di servizio nella quale si dovranno tenere presente le disposizioni del CCNL in tema di orario di lavoro, turni di riposo e lavoro straordinario prevedendo, altresì, che alle guardie giurate potranno essere affidati compiti di tutela del patrimonio aziendale (carrozze, sedili, beni d'arredo etc.) e di salvaguardia dei beni in dotazione al personale di bordo (denaro, emettitrici biglietti, dotazioni di servizio). All'atto di intraprendere il servizio di scorta, le guardie particolari giurate dovranno prendere i necessari contatti con la Centrale Operativa del Compartimento di Polizia Ferroviaria competente per territorio, per le eventuali comunicazioni d'interesse. La durata del servizio, compreso l'eventuale viaggio di ritorno, per servizi che si sviluppino nell'arco della stessa giornata, non dovrà mai superare l'orario di lavoro giornaliero previsto dal CCNL, onde garantire la sicurezza degli operatori ed il corretto svolgimento dell'attività di vigilanza. La stazione di arrivo del personale di scorta non dovrà necessariamente coincidere con il capolinea della tratta ma, per tragitti di durata superiore all'orario di lavoro delle guardie particolari giurate, dovrà coincidere con la stazione prossima alla conclusione dell'orario di servizio e del servizio stesso, salvo cambio del personale di vigilanza con altro appartenente ad altro istituto. Nell'esercizio dei compiti di vigilanza loro affidati, le guardie particolari giurate dovranno rilevare anche gli elementi di rischio per la sicurezza dei beni aziendali ed eventuali situazioni di criticità che dovessero verificarsi, informando tempestivamente il personale responsabile del treno.

Dovranno inoltre dare immediata notizia al Compartimento di Polizia Ferroviaria territorialmente competente di qualsiasi situazione di criticità rilevante per l'ordine e la sicurezza pubblica o che comunque richieda l'intervento delle Forze dell'Ordine. Le guardie particolari giurate a bordo treni devono operare disarmate e dovranno essere munite di idonei apparati telefonici portatili in grado di assicurare i collegamenti sia a bordo treno che con gli uffici Polfer, le sale operative degli istituti di vigilanza ed i servizi di emergenza e pronto soccorso, nonché di efficaci apparati di illuminazione. Dovranno inoltre indossare l'uniforme dell'istituto di appartenenza sopra la quale calzeranno una pettorina fornita dalla società del servizio di trasporto ferroviario che varrà ad identificarne gli specifici compiti.

L'impiego in servizio delle guardie particolari giurate sarà proceduto dal corso di aggiornamento finalizzato all'acquisizione della necessaria idoneità all'espletamento dello specifico servizio.



Art. 23 (Scorta a beni di rilevante valore economico in, da e per la provincia di Milano)

Per servizio di scorta si intende il servizio di scorta a valori trasportati dall'utente. Tale servizio deve essere svolto da guardie particolari giurate con le stesse modalità del trasporto valori.

1. Per la scorta di somme di denaro contante, preziosi, titoli facilmente spendibili ed altri valori fino a € 100.000 deve essere utilizzata una autovettura blindata, radio collegata e devono essere impiegate n.2 g.p.g. in uniforme, armate di pistola, munite di giubbotto antiproiettile che deve essere indossato per tutto il periodo del servizio e sino al rientro in sede.
2. Per somme di denaro contante, preziosi, titoli facilmente spendibili ed altri valori fino a € 520.000, la scorta deve essere assicurata da un'autovettura blindata composta da n.3 g.p.g. in uniforme, armate di pistola ed arma lunga, munite di giubbotto antiproiettile che deve essere indossato per tutto il periodo del servizio e sino al rientro in sede.
3. Per somme di denaro contante, preziosi, titoli facilmente spendibili ed altri valori non superiori a € 1.500.000, il servizio dovrà essere assicurato da un'autovettura (o furgone) blindata di staffetta con a bordo n.2 g.p.g. e con un furgone blindato con a bordo n.3 g.p.g. in uniforme, armate di pistola ed arma lunga, munite di giubbotto antiproiettile che deve essere indossato per tutto il periodo del servizio e sino al rientro in sede.

Inizio del servizio e contatto con l'utente - porta valori

Raggiunto l'edificio da cui deve partire l'utente - porta valori, l'autista dell'istituto di vigilanza deve posteggiare il mezzo quanto più vicino possibile alla porta e comunque in maniera tale da avere la più ampia visuale.

Il capo equipaggio ed il gregario, scesi dal mezzo, devono effettuare una preventiva ispezione dei luoghi interessati all'operazione per assicurarsi che nelle vicinanze non vi siano auto o persone sospette, nel qual caso, previa intesa con la Centrale Operativa dell'istituto, dovranno sospendere l'operazione e far intervenire immediatamente le Forze di Polizia.

Ultimata - senza riscontrare anomalie - la preventiva ispezione, il gregario deve trovare una sistemazione protetta nelle vicinanze del mezzo che gli consenta di tenere sotto controllo la situazione, mentre il capo equipaggio raggiunge l'utente porta valori e lo scorta fino al mezzo che deve essere usato per il trasporto. Capo equipaggio e gregario devono quindi risalire sull'auto di servizio che deve seguire quella dell'utente porta valori. Nel caso previsto al punto 3) le guardie giurate di scorta devono partecipare alla preventiva ispezione dei luoghi interessati all'operazione, mantenendone il controllo sino al momento in cui l'utente porta valori non è salito sul suo mezzo e non ha iniziato il percorso verso il luogo in cui i valori devono essere depositati.

Nel caso di prelievo di denaro e/o valori sino a € 100.000 l'autista dovrà avere cura di posteggiare il mezzo quanto più vicino possibile alla porta di uscita dell'utente porta

valori e dovrà essere munito di ricetrasmittente, mentre l'altra g.p.g. dovrà ispezionare i luoghi munita di ricetrasmittente.

Durante la fase di trasferimento il capo equipaggio del mezzo blindato di scorta deve seguire il mezzo dell'utente con a bordo i valori e deve mantenere costante collegamento radio con la Centrale Operativa dell'istituto segnalando immediatamente tutte le novità di rilievo. Nel caso di impiego di due mezzi di scorta, uno seguirà il mezzo dell'utente portavalori e l'altro lo precederà per segnalare in tempo eventuali presenze di persone o mezzi sospetti sull'itinerario. In tal caso, il servizio di scorta valori, qualora non si possa fare intervenire immediatamente per il necessario controllo le Forze di Polizia, deve essere sospeso e i mezzi devono rientrare nella sede dell'istituto o raggiungere il più vicino posto di Polizia o la più vicina caserma dei Carabinieri.

Nell'immediata vicinanza del luogo in cui i valori devono essere consegnati, l'autovettura di scorta deve superare il veicolo dell'utente, seguendone l'ultimo tratto di marcia attraverso gli specchietti retrovisori. Raggiunto l'obiettivo, l'autista deve parcheggiare l'automezzo in maniera da avere la più ampia visuale e quindi deve rimanere in attenta osservazione seguendo le varie fasi delle operazioni, pronto ad intervenire e a dare l'allarme alla Centrale Operativa in caso di pericolo. Il capo equipaggio ed il gregario devono scendere celermente dal mezzo e devono assicurarsi che nelle vicinanze non vi siano auto o persone sospette; si posizionano a debita distanza tra loro in atteggiamento vigile e reattivo e al sopraggiungere del veicolo dell'utente, il capo equipaggio e il gregario si avvicinano assicurandogli tutela fino al luogo di deposito di denaro e/o valori.

#### **Art. 24 (Orario di servizio per scorta e trasporto valori)**

Non possono essere impiegate nei servizi di trasporto e scorta valori guardie particolari giurate che non abbiano fruito di almeno sei ore di riposo dal servizio precedentemente svolto.

#### **Art. 25 (Consegna e ritiro plichi)**

Allo scopo di attenuare il cosiddetto "rischio marciapiede", ossia il pericolo di assalti e rapine a danno delle guardie che provvedono a trasferire i plichi contenenti il denaro dal furgone ai locali del committente e viceversa, l'operazione dovrà avvenire nel più breve tempo possibile.

Le guardie giurate procederanno al trasferimento di un solo plico, sacco o cassetta per volta, ciascuno dei quali non dovrà mai contenere somme di denaro superiori a €100.000 con una tolleranza di eccedenza massima del 20% qualora l'esatto ammontare della somma da trasportare sia comunicato tardivamente all'istituto incaricato del servizio. Il furgone portavalori non dovrà sostare presso il cliente oltre i quindici minuti.

### **Art 26 (Impiego di guardie particolari giurate e/o mezzi appartenenti ad altri istituti)**

Per fronteggiare temporanee ed eccezionali esigenze connesse alla domanda di "*trasporto valori*" l'istituto, a parziale deroga del principio della non commistione di uomini e di mezzi appartenenti ad istituti diversi, potrà essere autorizzato dal Questore ad utilizzare personale di altri istituti della stessa provincia o di altra, previa richiesta motivata e documentata, al fine di prevenire un ricorso eccessivo a prestazioni di lavoro straordinario per le proprie guardie particolari giurate, pregiudizievole per la loro piena efficienza psico-fisica nell'espletamento di tale delicato servizio.

Nel caso in cui l'istituto proponente richieda l'approvazione di un servizio da gestirsi con uomini e mezzi di un istituto operante in altra provincia, l'istanza dovrà essere corredata dalla documentazione da cui risulti inequivocabilmente che tutti gli istituti presenti in provincia nel settore del trasporto valori siano stati interpellati al riguardo ed abbiano chiaramente espresso l'impossibilità di far fronte alla richiesta.



### **Art. 27 (Disciplina)**

E' attribuito al Questore il potere disciplinare sulle guardie particolari giurate in servizio presso gli istituti di vigilanza, ai sensi dell'art.4 dei RR.DD.LL. 26.9.1935 N.1952 e 12.11.1936 n.2144.

In caso di inosservanza da parte di una guardia particolare giurata degli obblighi fissati, il Questore può sospenderla immediatamente e ritirare l'arma di cui fosse in possesso.

## CAPO Ili: disposizioni transitorie e finali

### Art.28 (Decorrenza termini)

Il presente regolamento entrerà in vigore il 1° giugno 2005.



### (Disposizioni finali)

### Art. 29

Il presente regolamento sostituisce integralmente le disposizioni regolamentari e le prescrizioni precedentemente emanate.

I titolari degli Istituti cureranno la massima diffusione al personale dipendente del presente regolamento che deve essere tenuto a disposizione per un'agevole

consultazione presso gli uffici dell'istituto stesso.

Gli stessi titolari dovranno portare a conoscenza i propri committenti delle norme che disciplinano il servizio da questi richiesto al fine di contenerlo entro i limiti stabiliti dal presente regolamento.

Le prescrizioni che innovano rispetto alle precedenti entreranno immediatamente in vigore al momento della loro notifica al titolare dell'istituto.

Ulteriori servizi non previsti da questo regolamento devono essere preventivamente sottoposti al vaglio dello scrivente.



IL QUESTORE  
(Scarpis)